



Area Sviluppo Organizzativo,
Risorse Umane e Servizi Educativi
Direzione Risorse umane,
Formazione e Servizi Educativi
Servizio Gestione previdenza
obbligatoria e complementare

Sede Palazzo Valmarana

S. Marco, 4136

30124 Venezia

affari.previdenziali@comune.venezia.it

risorseumane@pec.comune.venezia.it

CF 00339370272

Responsabile Unico del Progetto: dott. Lulzim Ajazi

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1) Oggetto del contratto

Fornitura di un servizio welfare integrativo per il personale dirigente del Comune di Venezia per l'anno 2025

2) Decorrenza:

Il contratto decorre dalla data della stipula tramite MePA e termina il 31/12/2026.

3) Compenso:

I prezzi della fornitura del servizio saranno quelli comunicati dall'operatore economico con trattativa diretta in MePA.

4) Modalità di esecuzione del contratto:

L'operatore economico interessato a partecipare alla Trattativa diretta nel MePA dovrà produrre, pena l'esclusione e solo per via telematica, oltre all'offerta economica anche il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" firmato per accettazione, contenente le seguenti specifiche:

- al di fuori del termine indicato nella Trattativa diretta non sarà possibile inviare alcuna offerta;
- l'offerta dovrà riportare anche i costi di commissione, IVA e imposta di bollo;
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Scheda offerta" inserendo il costo unitario e il totale complessivo. **Tale allegato deve formare parte integrante dell'offerta economica;**
- il partecipante dovrà formulare l'offerta utilizzando **esclusivamente lo "Schema di offerta" inserito** nella trattativa diretta;
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Dichiarazione offerta economica";
- l'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione;
- l'operatore economico, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data stipula controfirmata, dà avvio alla fornitura mediante:
 - a) predisposizione e messa a disposizione della piattaforma/portale welfare;
 - b) comunicazione all'Amministrazione comunale delle credenziali di accesso, dei manuali operativi e delle istruzioni tecniche;
 - c) svolgimento di una riunione di avvio con l'Amministrazione comunale per definire flussi operativi, anagrafiche dei beneficiari, massimali individuali e tempistiche delle attività;
 - d) supporto alla Stazione Appaltante per l'inserimento o l'importazione delle anagrafiche dei dipendenti.
- l'erogazione del servizio dovrà avvenire entro e non oltre **il 31/12/2026;**
- l'Amministrazione comunale si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale, in pendenza della stipula del contratto, tramite lettera di affidamento inviata via PEC;
- il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento

della stipula del contratto in proporzione al valore dello stesso, è determinato sulla base della tabella A, annessa all'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e in attuazione del Provvedimento n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche tramite modello F24, nel seguente modo:

Euro 0	esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000
euro 40	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000
euro 120	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000
euro 250	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000
euro 500	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000
euro 1.000	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000

e, se dovuta, l'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'attestazione dell'avvenuto pagamento prima della sottoscrizione definitiva del contratto, inviandola via mail a: affari.previdenziali@comune.venezia.it;

- ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'affidatario si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., viene prevista la risoluzione del contratto in essere e il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtando gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto nonché la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 124, comma 2, del medesimo D.Lgs.;
- il partecipante dovrà obbligatoriamente allegare all'offerta la brochure illustrativa della piattaforma / servizio offerto (manuali, report ecc) che potrà essere riutilizzata dall'amministrazione comunale per fini istituzionali;
- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente documentate esperienze pregresse autodichiarate nella gestione di forniture analoghe, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (per ogni anno);
- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione della situazione occupazionale, ai sensi dell'art. 47 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021);
- **SI RACCOMANDA IN SEDE DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA, DI INDICARE IN MePA L'IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI;**
- trattandosi di compravendita, l'affidatario si obbliga ad attivare il servizio entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula e non è riconosciuta alcuna revisione del prezzo pattuito, in quanto l'oggetto del contratto consiste in una prestazione a esecuzione istantanea ancorché con prestazioni differite;
- tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o con

traduzione giurata.

5) Controlli

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 497 del 29/10/2024 e all'art. 31, comma 2, dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica della corrispondenza dei servizi forniti rispetto a quanto offerto sia per la tipologia che per i quantitativi e il pagamento delle fatture avverrà soltanto dopo tale verifica.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse il servizio rispetto ai tempi stabiliti, il committente si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei servizi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quello contrattuali, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui al punto 6) "Inadempienze e penalità".

L'Amministrazione Comunale richiede all'affidatario l'invio via mail del certificato di regolare esecuzione del servizio (vedi art. 12 "Pagamenti");

Qualora il servizio non sia conforme a quanto richiesto l'affidatario verrà contattato per la sostituzione o il completamento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

6) Inadempienze e penalità

Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a)** ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di ritardo dell'erogazione del servizio oppure di mancata erogazione del servizio nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura: in tal caso la penalità sarà calcolata in misura variabile – tra lo 0,5‰ (0,5 per mille) e l'1,5‰ (uno,cinque per mille) del valore netto del contratto - per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale. L'importo della penale sarà individuato considerando:
 - il numero di giorni di ritardo;
 - l'importo del contratto;
 - l'entità delle conseguenze legate al ritardo;in questo caso, la Stazione Appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali;
- b)** l'esecuzione di un servizio diverso da quello indicato nell'ordine e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari al 5‰ (cinque per mille) dell'intero servizio del giorno interessato;
- c)** nel caso in cui il fornitore non esegua o ritardi il servizio (come previsto alla precedente lettera a), il Committente ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente.

Le somme, così determinate a titolo di penali, verranno direttamente detratte dall'importo dei corrispettivi dovuti.

7) Caratteristiche generali del servizio:

Il servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- messa a disposizione di piattaforma/portale welfare pienamente funzionante, accessibile via web e mobile e protetta da standard di sicurezza adeguati al

trattamento dei dati personali;

- gestione in piattaforma dei benefit flessibili (catalogo beni e servizi);
- rendicontazione delle spese dei dipendenti e verifica documentale;
- assistenza tecnica e help desk agli utilizzatori;
- reportistica periodica;
- supporto alla comunicazione e attivazione del servizio.

8) Documentazione da allegare alla trattativa diretta:

Certificazioni necessarie:

ISO 9001:2008;

ISO IEC 27001:2013;

UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

9) Oneri e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è responsabile, per l'intera durata del contratto, dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'affidatario dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

L'affidatario assicura competenze adeguate e un Responsabile del Servizio con funzioni di interfaccia unica verso l'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo di garantire continuità del servizio, backup del personale chiave e piano di sostituzione.

L'affidatario risponde dei propri sub-fornitori/partner e del rispetto delle norme applicabili, inclusi D.Lgs. 81/2008 (sicurezza) e normativa fiscale e previdenziale.

10) Subappalto

È nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023" (c.d. Decreto Correttivo), l'affidatario ha l'obbligo di subappaltare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, o di indicare una diversa percentuale per motivi legati all'oggetto o al mercato.

Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto al subappaltatore di affidare a sua volta in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

Il divieto di subappalto a cascata mira a garantire un maggiore controllo sulle prestazioni contrattuali e una migliore tracciabilità dei flussi economici, riducendo il rischio di opacità e irregolarità; inoltre contribuisce a ridurre i rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il subappaltatore principale ha un controllo diretto sui soggetti che eseguono le prestazioni.

L'affidatario si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011. L'affidatario si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

11) Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

12) Pagamenti

In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 66/2014, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'affidatario dovrà inviare la fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e da D.M. 55/2013.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente:	COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio:	UFWX64
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale e Partita IVA	00339370272
Nel campo "Causale"	Welfare integrativo personale dirigente Comune di Venezia

Si prega di aggiungere nell'oggetto, nel campo "descrizione" o "note" della fattura la seguente dicitura: "Da assegnare a 21_0801B002".

Il fornitore dovrà emettere le fatture solamente a fornitura ultimata.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica a seguito della verifica della corrispondenza dei servizi resi rispetto a quanto offerto, sia per la tipologia che per i quantitativi.

Le fatture non devono superare il totale del preventivo.

Qualora le fatture emesse non siano conformi a quanto richiesto, verranno restituite.

Contestualmente all'emissione della fattura, il fornitore dovrà inviare anche il certificato di regolare esecuzione del servizio.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che pertanto sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura.

L'Amministrazione comunale non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità) sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitrice d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo, le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

13) Tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010 e Comunicato ANAC 26/03/2025)

Si richiamano gli obblighi derivati dall'art. 3, comma 8 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), della L. 136/2010 e ss.mm.ii., di seguito elencati:

Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità.

Codici identificativi

Ogni transazione dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Comunicazioni obbligatorie

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro apertura o prima utilizzazione;
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti;
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Subappalti e subcontratti

L'affidatario si impegna a inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali contratti, anche per estratto, devono essere comunicati alla stazione appaltante.

Controlli e verifiche

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla documentazione dei pagamenti, richiedendo copia delle fatture e dei bonifici effettuati. L'affidatario è tenuto a collaborare fornendo evidenza della regolarità dei pagamenti.

Sanzioni e risoluzione

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente.

14) Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono previsti costi per la sicurezza.

15) Obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con D.G.C. 78/2023. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei suddetti Codici di comportamento. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti di cui ai Codici di Comportamento succitati può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario non deve aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

16) Sospensione e risoluzione e cessione del contratto

Ferme restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 122 del medesimo D.Lgs. in

materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate.

Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 267/1942 e dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla stazione appaltante come descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibili o, ancora, nel caso in cui si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal presente articolo;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la stazione appaltante;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- per mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- violazione, da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente, e di cui al Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale

risarcimento del danno;

- subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di risoluzione del contratto ai sensi del sopra citato art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziaria di inefficacia del contratto, la stazione appaltante procede a consultare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria di gara, se esistente, oppure a consultare altro operatore economico, per la stipulazione di un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

17) Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere, il Foro competente è quello di Venezia.

18) Clausole finali

- Per quanto non previsto nel presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" valgono le norme di Legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti;
- in caso di discordanza con le prescrizioni del MePA prevalgono quelle contenute nel seguente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto".

19) Trattamento tutela dati personali

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati

personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

4. La stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
5. L'affidatario si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi degli artt. 24, 25, 28, 32 e seguenti del GDPR, garantendo un livello di sicurezza commisurato alla natura dei dati trattati e ai rischi connessi.

20) Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del presente "Condizioni Particolari di Contratto", ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

21) Protocollo legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scaricabile dal sito internet al link:

www.comune.venezia.it/node/583

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità di cui sopra, e la mancata accettazione delle stesse è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

22) FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici. L'operatore economico deve essere registrato al servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) attraverso la Banca dati ANAC, secondo la Delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di presentazione delle offerte, l'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei

dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

***Firma per accettazione**
Il Legale Rappresentante

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.